

113

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Costruttori di Roma e Provincia	
prot. 2667	colli 23
data 06 AGO 2014	

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

*Sviluppo Lazio s.p.a. - Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - (di seguito denominata Sviluppo Lazio) con sede legale in Roma, Via Vincenzo Bellini, n. 22 C.F. e P.I. 05950941004, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Andrea Ciampalini, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto presso la sede legale della Società,*

E

*Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia - (di seguito denominata Ordine) con sede legale in Roma, Piazza Manfredo Fanti, n. 47, C.F. e P.I. 8005311058, rappresentata dal Presidente Arturo Livio Sacchi, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto presso la sede legale dell'Ordine.*

### PREMESSO CHE:

- *Sviluppo Lazio è stata individuata dall'art. 24 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" quale strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;*
- *la Regione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio" agevola e sostiene la competitività del sistema produttivo laziale e promuove politiche a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI);*
- *l'articolo 5, comma 1, prevede, inoltre, che gli interventi indiretti di cui all'art.3 della summenzionata legge siano attuati dalla Direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, avvalendosi di Sviluppo Lazio spa, sulla base di uno specifico programma di attività annualmente redatto dalla stessa società;*
- *l'Ordine si occupa anche di tutela e promozione professionale, con particolare attenzione alla internazionalizzazione degli studi di architettura e delle società di progettazione.*

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 (Oggetto)

*1. Il presente Protocollo si inserisce nell'ambito delle azioni finalizzate alla promozione dell'internazionalizzazione del sistema delle PMI laziali con particolare riferimento alle attività evidenziate dalle Linee guida delle politiche di regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio e del relativo Programma di interventi annualmente predisposto.*

*2. Le Parti intendono collaborare nella promozione e valorizzazione a livello internazionale delle competenze e delle eccellenze espresse e presenti a Roma e nel Lazio nei settori dell'Architettura, del Design e del Restauro.*

5

**Art. 2**  
**(Modalità di attuazione)**

1. Per l'attuazione delle attività summenzionate all'art. 1, le Parti costituiranno un Gruppo di Lavoro che individuerà temi ed ambiti di intervento, definendone possibili modalità di attuazione, tempistiche ed eventuali esigenze di coinvolgimento di altri partner.
2. Il presente protocollo non ha carattere oneroso. Non è previsto alcun compenso per la partecipazione al Gruppo di Lavoro. Ciascuna parte si riserva di sottoporre ai propri organi decisionali l'eventuale concorso all'attuazione delle azioni e progetti proposti dal Gruppo di Lavoro e, in caso di valutazione positiva, ciascuna parte farà fronte alle spese derivanti dall'eventuale attuazione di quanto proposto con le proprie risorse, in conformità con le proprie procedure interne per l'acquisizione di beni e servizi.
3. Le parti provvederanno quindi alla nomina dei responsabili scientifici della presente Intesa con apposito atto interno.

**Art. 3**  
**(Durata)**

1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore per tre anni, salvo disdetta scritta di una delle due parti, da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 mesi.
2. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito del Protocollo.

**Art. 4**  
**(Inadempienze e risoluzioni)**

1. Qualora una delle Parti non segua un comportamento conforme a quanto specificato nel presente Protocollo, ovvero nel caso di inadempienze gravi e ripetute è fatta salva la facoltà dell'altra Parte di procedere alla risoluzione del Protocollo.

**Art. 5**  
**(Legge applicata e foro competente)**

1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.
2. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Roma, li 31.07.2014

Per Sviluppo Lazio S.p.A.



Per l'GAPPC di Roma e provincia



Roma, 06.08.2014 - prof. 12568

